



Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

Comitato Regionale Marche

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MACERATA

Via dei Velini, 50/A - 62100 MACERATA
CENTRALINO: 0733 263978 - FAX: 0733 264783

sito internet: marche.lnd.it
e-mail: cplnd.macerata@figc.it
pec: macerata@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 46 del 01/03/2019

SOMMARIO

SOMMARIO	1
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	1
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	1
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	1
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	1
NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA	3

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

RIUNIONE PROVINCIALE CON LE SOCIETÀ'

La riunione provinciale per motivi organizzativi del Comitato Regionale Marche è stata posticipata a

Lunedì 04 MARZO 2019

**Cine Teatro Spirito Santo di Tolentino, piazza Palmiro Togliatti
ore 17:30**

Nel corso delle riunioni saranno trattati e discussi temi e problemi relativi all'attività, sia regolamentari che organizzativi, presenti i dirigenti regionali e provinciali.
Si auspica la consueta massiccia e responsabile presenza.

RAPPRESENTATIVE PROVINCIALI

Il Comitato Regionale Marche per la S.S. 2018/2019 organizza il **Torneo delle Delegazioni Provinciali** riservato alle categorie **Allievi anno 2003** e **Giovanissimi anno 2005**.

Le gare ufficiali si svolgeranno a partire dall'01/02/2019 al 30/06/2019.

Di seguito si ufficializzano i Selezionatori:

ALLIEVI:	TUBALDI Michele	349/6007022
GIOVANISSIMI:	FRANCUCCI Maurizio	320/4316887

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA ALLIEVI 2003

I sotto elencati giocatori sono convocati alle **ore 15:00 di GIOVEDÌ 07 MARZO 2019 al Campo Sportivo "Lorenzo Agostini" di TORRE SAN PATRIZIO (Via Fonte Duglio, fondo sintetico)** per disputare la gara valevole per la **Iª giornata del Torneo delle Province**:

D.P. FERMO – D.P. MACERATA
(inizio gara ore 16:15)

ACADEMY CIVITANOVESE	AVALLONE Davide, VESSELLA Manuel
GIOVANILE NICOLÒ CESELLI	VITA Kevin
JUNIOR MACERATA	GUBINELLI Giovanni, MORBIDUCCI Lorenzo
MATELICA	CRESCENTINI Andrea, PAOLUCCI Enea, PETRINI Tommaso
MONTEMILONE POLLENZA	MASSACCESI Alessandro, SALVUCCI Raul Andrei
RECANATESE	ELISEI Leonardo, STORANI Filippo
ROBUR 1905	CICARILLI Daniele
SAN FRANCESCO CINGOLI	ZITTI Jacopo
UNITED CIVITANOVA	BIONDI Matteo
U.S. TOLENTINO	CESARETTI Brando, RUANI Edoardo, STEFONI Mattia

Dirigente Responsabile	CONTIGIANI Silvano
Dirigente Accompagnatore	SOLDINI Gabriele
Selezionatore	TUBALDI Michele
Massaggiatore	FANZI Giovanni
Collaboratore	TORRESI Alver

I giocatori convocati debbono presentarsi muniti di un **documento di riconoscimento in corso di validità**; in difetto il calciatore convocato non potrà prendere parte alla gara.
Si raccomanda la massima puntualità.

Onde evitare spiacevoli provvedimenti disciplinari, le **eventuali defezioni**, giustificate per iscritto, devono pervenire al Comitato Regionale Marche, via e-mail cplnd.macerata@figc.it, entro le **ore 12:00 Martedì 05 marzo 2019**.

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA GIOVANISSIMI 2005

I sotto elencati giocatori sono convocati alle **ore 15:00 di MERCOLEDI' 06 MARZO 2019 al Campo Sportivo "Cesare Berdini" di MONTEGRANARO (Via Michelangelo Buonarroti, fondo sintetico)** per disputare la gara valevole per la I^a giornata del Torneo delle Province:

D.P. FERMO – D.P. MACERATA
(inizio gara ore 16:15)

ACADEMY CIVITANOVESE	DEL GOBBO Francesco, MERCOLDI Pierferdinando Sean, PISTOLESI Francesco
FOLGORE CASTELRAIMONDO	CONFORTI Samuele
JUNIOR MACERATA	POLIZZI Matteo
MATELICA	LETTIERI Alessandro
MONTECASSIANO	DE PASQUALE Alessio
MONTEMILONE POLLENZA	BONUGLI Marco, LAMBERTUCCI Niccolò
PORTORECANATI	ASCANI Leonardo
ROBUR 1905	CACCHIARELLI Enrico
SAN FRANCESCO CINGOLI	PALMUCCI Alberto
SETTEMPEDA	CARDORANI Denny
UNITED CIVITANOVA	BEKJRI Amir
U.S. TOLENTINO	BOCCI Giacomo, FERRARI Giacomo
VIGOR MACERATA	LAMBERTI Emilio, RICOTTA Riccardo
Dirigente Responsabile	CONTIGIANI Silvano
Selezionatore	FRANCUCCI Maurizio
Collaboratore Tecnico	DE ANGELIS Luigi
Massaggiatore	FANZI Giovanni
Collaboratore	TRASATTI Gino

I **giocatori** convocati debbono presentarsi muniti di un **documento di riconoscimento in corso di validità**; in difetto il calciatore convocato non potrà prendere parte alla gara. Si raccomanda la massima puntualità.

Onde evitare spiacevoli provvedimenti disciplinari, le **eventuali defezioni**, giustificate per iscritto, devono pervenire al Comitato Regionale Marche, via e-mail cplnd.macerata@figc.it, entro le **ore 12:00 Martedì 05 marzo 2019**.

NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

NOTIZIE SU ATTIVITÀ DI BASE

ATTIVITA' DI BASE: PRO MEMORIA DATE INIZIO TORNEI PRIMAVERILI

Torneo primaverile Attività di Base	Primi Calci	03 marzo 2019
Torneo primaverile Attività di Base	Piccoli Amici	10 marzo 2019

GRUPPI PICCOLI AMICI FASE PRIMAVERILE

3S PICCOLI AMICI 2° ANNO MACERATA (2012)

GRUPPO "A"

940728 S.S.D. MONTEFANO CALCIO A R.L.
933106 A.S.D. PONTE SAN GIUSTO ACADEMY
39170 S.S. PORTORECANATI A.S.D.
914545 A.S.D. SALESIANA VIGOR
910030 A.S.D. UNITED CIVITANOVA

65 PICCOLI AMICI MISTI MACERATA

GRUPPO "A"

60249 CLUENTINA CALCIO
949966 A.S.D. COLMURANO CALCIO
169276 sq.B CORRIDONIA FOOTBALL Csq.B
936187 A.S.D. FUTBOL3
947630 A.S.D. GIOVANILE NICOLO CESELLI
941119 A.S.D. JUNIOR MACERATA
700049 S.S. MATELICA CALCIO A.S.D.
80938 A.S.D. MONTECASSIANO CALCIO
700524 U.S.D. MONTELUPONESE
914016 A.S.D. MONTEMILONE POLLENZA
41680 U.S. RECANATESE A.S.D.
700056 SAN FRANCESCO CINGOLI ASD
700622 SSDRL SANGIUSTESE
76620 S.S. SARNANO
938205 U.S.D. TREIESE

GRUPPO "B"

700349 A.P. AURORA TREIA
933106 A.S.D. PONTE SAN GIUSTO ACADEMY
914545 A.S.D. SALESIANA VIGOR
937908 A.S.D. U.S. TOLENTINO 1919
165927 sq.B U.S. TOLENTINO 1919 sq.B
910030 A.S.D. UNITED CIVITANOVA

GRUPPO "C"

2450 U.S. APPIGNANESE
65018 A.S.D. CAMERINO CALCIO
170726 sq.B CAMERINO CALCIO sq.B
947459 SSDARL CIVITANOVESE CALCIO
947199 A.S.D. CORRIDONIA FOOTBALL CLUB
700007 A.S.D. FOLGORE CASTELRAIMONDO
80013 A.S.D. MONTECOSARO
940728 S.S.D. MONTEFANO CALCIO A R.L.
935632 A.S.D. PORTO POTENZA CALCIO
39320 A.S.D. POTENZA PICENA
166415 sq.B POTENZA PICENA sq.B
42860 P.G.S. ROBUR A.S.D.
700542 A.D.P. SANTA MARIA APPARENTE
945406 S.S. SETTEMPEDA A.S.D.
167079 sq.B SETTEMPEDA A.S.D. sq.B
700068 A.S.D. VIS CIVITANOVA

PROGRAMMA GARE A CONCENTRAMENTI PICCOLI AMICI FASE PRIMAVERILE

Si allega al presente Comunicato Ufficiale il **programma gare a concentramenti** dei Tornei Attività di Base categoria **Piccoli Amici**:

- Programma Gare Piccoli Amici 2012;
- Programma Gare Piccoli Amici Misti.

Si allegano inoltre il **modello dei concentramenti fase primaverile**, il **referto di gara**, e il **referto riepilogativo del concentramento da trasmettere a corredo dei referti inviati** e **l'anagrafica relativa alla Fase Primaverile**.

Le Società sono pregate di inviare alla scrivente Delegazione Provinciale a mezzo pec (macerata@pec.figcmarche.it) o e-mail (cplnd.macerata@figc.it) i referti di gara entro le 48 ore successive la disputa della stessa e comunque entro i 5 giorni successivi; in difetto saranno applicati i provvedimenti previsti per la rinuncia alla disputa della gara come previsto dal C.U. n° 1 del SGS.

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte sportiva d'appello del Comitato Regionale Marche, costituita dall'Avv. Giammario Schippa - **Presidente**; dall'Avv. Piero Paciaroni - **Vicepresidente**; dal Dott. Lorenzo Casagrande Albano - **Componente**; con l'assistenza del Rag. Angelo Castellana - **Segretario**, si è riunita il giorno 26 febbraio 2019 ed ha assunto le seguenti decisioni:

RECLAMO SSDARL SAN GINESIO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SAN GINESIO CALCIO/CAMERINO CALCIO DEL 13.2.2019 CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GIRONE "E"
(Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 43 del 20.2.2019)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata applicava alla reclamante la sanzione dell'ammenda di euro 300,00 (trecento) per il comportamento osservato dai sostenitori locali in occasione della gara emarginata.

Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la SSDARL San Ginesio Calcio negando ogni addebito a carico dei propri sostenitori e chiedendo, pertanto, la "rettifica" del provvedimento impugnato.

A sostegno della propria versione dei fatti, la reclamante chiedeva ammettersi prova testimoniale, indicando all'uopo dirigenti, tesserati e sostenitori presenti.

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

- letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
- udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
- ribadito che la precisione, l'univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante;

- ritenuta provata la responsabilità dei sostenitori della reclamante in ordine ai fatti loro specificamente ascritti, la cui gravità non consente l'invocata riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto che il primo Giudice ha applicato la pena in misura ridotta, evidentemente riconoscendo le attenuanti invocate dalla reclamante, inducendo pertanto questa Corte a ritenere congrua la sanzione attenuata ed a giudicare destituiti di fondamento i motivi dell'impugnazione;
- considerato che a norma del terzo comma dell'art. 4 del Codice di giustizia sportiva le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori;

P.Q.M.

respinge il reclamo come sopra proposto dalla SSDARL San Ginesio Calcio e dispone incamerarsi la relativa tassa.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 26 febbraio 2019.

Il Segretario f.f.
F.to Piero Paciaroni

Il Presidente e Relatore
F.to Giammario Schippa

RECLAMO A.S.D. POLISPORTIVA VICTORIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL PASSO TREIA/POLISPORTIVA VICTORIA DEL 1.2.2019 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A 5 SERIE "D" MACERATA GIRONE "C"

(Delibera del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 40 del 6.2.2019)

L'arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l'incontro al 23° minuto del secondo tempo, ritenuta l'impossibilità di portarlo a termine per "invasione di campo da parte delle tifoserie e rissa".

Il Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. sopra indicato, rilevato che l'incontro era stato sospeso dall'arbitro a causa del comportamento tenuto dai sostenitori e calciatori delle due squadre, infliggeva alla reclamante, come pure alla società ospitante, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6.

Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo l'A.S.D. Polisportiva Victoria indicando i comportamenti dei sostenitori e tesserati locali quali unici responsabili della decisione dell'arbitro di sospendere definitivamente la gara e chiedendo, pertanto, l'aggiudicazione della stessa a proprio favore.

Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Sentito a chiarimenti, l'arbitro ha riferito che:

- al 23° minuto del secondo tempo vi fu uno scambio di colpi tra calciatori in campo, in particolare un calciatore della Polisportiva Victoria colpì con un pugno un avversario;
- cinque o sei sostenitori della squadra locale entrarono allora in campo colpendo il ridetto aggressore;
- intervennero quindi alcuni compagni di squadra di quest'ultimo che lo difesero senza porre in essere alcun atto di violenza;
- entrarono in campo anche i componenti delle due panchine, ma senza venire alle mani con alcuno;
- successivamente entrarono in campo ed andarono verso i calciatori della squadra ospite altri dieci o quindici sostenitori, uno dei quali colpì con un pugno un calciatore della Polisportiva Victoria, mentre un altro tentò di colpire l'allenatore della medesima squadra ma non vi riuscì poiché cadde nel portare il colpo;
- i calciatori della squadra ospite mai reagirono con atti di violenza;
- sospese definitivamente l'incontro poiché la presenza di estranei in campo non gli consentì di proseguire nella direzione della gara e temendo per l'incolumità dei calciatori della squadra ospitata.

Motivi della decisione

La Corte sportiva d'appello territoriale, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l'arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame sia meritevole di accoglimento per i motivi ivi adottati, che si ritengono condivisibili ed ai quali si rinvia integralmente.

Giova rilevare che le disposizioni di cui alla Regola 5 ed art. 64, n. 2 delle N.O.I.F. attribuiscono all'arbitro il potere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verificano, nel corso della stessa, situazioni che "a suo giudizio" appaiono pregiudizievoli dell'incolumità propria, dei suoi assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio.

Ed inoltre che, a norma dell'art. 17, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, spetta agli Organi di Giustizia Sportiva stabilire se i fatti verificatisi nel corso di una gara, non valutabili per loro natura con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara; nell'esercizio di tali poteri, gli Organi di Giustizia Sportiva, possono dichiarare la regolarità della stessa ovvero adottare il provvedimento della punizione sportiva di perdita della gara oppure ordinare la ripetizione della gara ritenuta irregolare.

Alla luce delle risultanze istruttorie la decisione dell'arbitro di sospendere definitivamente l'incontro appare pienamente giustificata per quanto avvenuto sul campo ed in particolare per i comportamenti posti in essere dai sostenitori della società ospitante, i quali, oltre a costituire un rischio per l'incolumità dei calciatori della squadra ospitata, gli hanno impedito di proseguire a dirigere la gara e pertanto hanno avuto influenza determinante sulla regolarità della stessa.

Del comportamento dei propri sostenitori e della conseguente decisione dell'arbitro la Futsal Passo Treia risponde oggettivamente a norma dell'art. 4, 3° comma, del Codice di giustizia sportiva; mentre nessuna responsabilità in tal senso è emersa a carico della reclamante.

P.Q.M.

la Corte sportiva d'appello territoriale, in accoglimento del gravame come innanzi proposto, annulla l'impugnata delibera nella parte inerente la sanzione sportiva della perdita della gara applicata alla reclamante, disponendo altresì l'aggiudicazione della ridetta gara a favore dell'A.S.D. Polisportiva Victoria con il punteggio di 0 a 6.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 26 febbraio 2019.

Il Relatore

F.to Lorenzo Casagrande Albano

Il Segretario f.f.

F.to Piero Paciaroni

Il Presidente

F.to Giammario Schippa

ALLEGATI

- Programma Gare Piccoli Amici 2012;
- Programma Gare Piccoli Amici Misti;
- Modello concentramento fase primaverile Piccoli Amici;
- Referto di gara Piccoli Amici;
- Referto riepilogativo Piccoli Amici;
- Anagrafica Fase Primaverile Piccoli Amici.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 11/03/2019.

Pubblicato in Macerata ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 01/03/2019.

**Il Segretario
(Silvano Contigiani)**

**Il Delegato Provinciale
(Guido Andrenelli)**